



REGIONE DEL
VENETO



PROVINCIA
DI TREVISO



COMUNE di
VEDELAGO

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E
CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PROGETTO
RELATIVO A NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI
NON PERICOLOSI TRAMITE OPERAZIONI R13, R12, R4**

sito in

Comune di Veduggio (TV), Via del Lavoro 12/A

Istanza di VIA e contestuale approvazione del progetto, ai sensi degli artt.19 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	DATA
RP.17	PARERE PREVENTIVO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE: INTEGRAZIONI E MODIFICHE	Ottobre 2018
REV. 00	Riferimento: <i>prot. 0016288/2018 del 12.09.2018</i> del Consorzio di Bonifica Piave	

PROPONENTE:

Autodemolizioni De Rossi Srl
Recupero & Riciclaggio rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Sede Legale: Via Vicenza, 28 - 31050 Veduggio (TV)
P.IVA 04269850261
Tel. +39 0423.400413 Fax. +39 0423.708064
www.derossigroup.it

TIMBRO E FIRMA:

Sig. CARRARO Michael

Il Legale Rappresentante

ESTENSORE RESPONSABILE DELL'ELABORATO:

Ing. BIZZOTTO Roberto

Con firma digitale

EMISSIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
0.0	07/2018	RB	RB	RB	Prima emissione

Questo documento costituisce proprietà intellettuale di Studio Calore S.r.l. e come tale non potrà essere copiato, riprodotto o pubblicato, tutto od in parte, senza il consenso scritto dell'autore (legge 22/04/1941 n. 633, art. 2575 e segg. C.C.)



De Rossi Srl
Recupero & Riciclaggio
rottami ferrosi e non
Autodemolizioni

Autodemolizioni De Rossi srl

Sede legale: VEDELAGO (TV) VIA VICENZA 28 CAP 31050

C.F. 04269850261



Studio Calore srl
Consulenza Ambientale

Via Lisbona, 7 - 35127 - PADOVA
Tel. 049 8963285 - Fax 049 8967543 - info@studiocalore.it - www.studiocalore.it
C.F. e P. IVA 04542110285 - R.E.A. n. 398131 - Cap. Soc. euro 10.000,00 i.v.

Pagina 2 di 8



RISCONTRO INTEGRAZIONI

Il presente elaborato viene redatto in seguito alla richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica Piave di cui. *Prot. 0016288/2018 del 12.09.2018*, seguendo i punti indicati nel parere.

OPERE CONSORZIALI

- *P.to 1 – 2 – 3: si segnala che, in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni in progetto, è presente il canale terziario Pereri (Ramo 1-7) che ha la funzione promiscua ...omissis...e da cui ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e l'esercizio delle opere irrigue e di bonifica e del R.D. n. 368/1904, deve essere mantenuta, lungo ambo i lati, una fascia di rispetto avente lunghezza non inferiore a 2 m misurati dal ciglio superiore della sponda...omissis...*

In riscontro a tali punti è stata predisposta l'allegata tavola "TP08.rev01_plan_scarichi_200" che recepisce l'indicazione del rispetto della fascia di rispetto dei 2 m nella quale, in particolare, si è traslato e ruotato l'impianto di depurazione in modo da garantire il rispetto di cui sopra.

Nello specifico della fascia di rispetto da essere mantenuta libera, la Ditta ha proceduto alla realizzazione di una mura di cinta per ragioni di sicurezza finalizzata ad evitare intrusioni di terzi, non solo per scongiurare furti ma anche per evitare infortuni. Al fine di adempiere alla citata prescrizione la Ditta DE ROSSI si impegna, ed in tal senso si obbliga, a porre in esse tutte le misure gestionali necessarie a garantire l'accesso al Personale del Consorzio nella fascia riportata.

MISURE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

- *P.to 4 – 5 – 6: le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc.) nel rispetto di quanto sancito dal codice civile in materia di scolo delle acque (artt. 908 – 913) ...omissis... per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti danti dalle nuuove superfici impermeabilizzate si comunica che i dispositivi ...omissis... risultano adeguati a garantire il rispetto dell'invarianza idraulica sotto il profilo del volume di invaso ...omissis... per espletare la loro funzione di invaso/accumulo le tubazioni $\Phi 50$ cm e $\Phi 100$ cm dovranno essere posate con lieve pendenza di fondo (max 0,5-1 per mille) e, ad intervalli regolari di 25-30 m, dovranno inserirsi degli appositi pozzetti di disgiunzione con setto interno tracimabile con luce di fondo tarata di diametro pari a 10 cm e soglia sfiorante impostata alla quota di cielo tubo meno 10 cm;*





- *P.to 7 – 8: In considerazione al fatto che le attività svolte nell'insediamento produttivo in oggetto rientrano tra le tipologie indicate nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) devono considerarsi acque reflue industriali e pertanto vanno trattate tutte con idonei sistemi di depurazione; ...omissis... Per quanto su esposto anche le acque di seconda pioggia, prima di essere coltate verso il canale consorziale Pereri (Ramo 1-7), devono essere convogliate al sistema di depurazione chimico-fisico indicato in progetto;*

In riscontro a tali prescrizioni sono stati predisposti gli elaborati **"TP.08.rev01_plan_scarichi_200"** con l'indicazione del volume compensativo minimo totale di 481 mc atto a garantire il rispetto dell'invarianza idraulica, e **"TE.08.rev01_particolari_costruttivi"** che recepisce le prescrizioni date; nel dettaglio:

- ~ indicazione della pendenza massima da far assumere alle tubazioni $\Phi 50$ e $\Phi 100$ pari all' 1 per mille al fine di garantire l'espletamento della funzione di invaso/accumulo;
- ~ inserimento dei pozzetti di disgiunzione a intervallo regolare di 25-30 m con setto interno trascinabile con luce di fondo tarata di diametro pari a 10 cm e soglia sfiorante impostata alla quota cielo tubo meno 10 cm.

Si riscontra ai punti **[7-8]**, confermando che le attività svolte nell'impianto in progetto rientrano fra le tipologie indicate in Allegato F al Piano di Tutela delle acque e che, nel progetto proposto, le acque di prima e di seconda pioggia sono considerate come acque reflue industriali e come tali trattate con idonei sistemi di depurazione. Come qualsiasi altra dotazione impiantistica, tuttavia, i sistemi di depurazione devono, oltretutto essere opportuni, anche rispondere ad altri criteri di coerenza quali, in primo luogo, il rapporto costi-benefici, in quest'ottica i sistemi di trattamento devono essere finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti a costi sopportabili ovvero, in altre parole, essere tali da garantire il rispetto dei limiti allo scarico senza tuttavia contemplare misure oltremodo eccessive, scarsamente compatibili con benefici conseguibili.

Relativamente all'idoneità dei trattamenti previsti per le acque di dilavamento, in sede progettuale si è ritenuto adeguato, per le aree adibite a deposito e trattamento di rottami metallici, prevederne il trattamento integrale (di tutte le acque meteoriche insistenti nel sito) secondo le seguenti modalità e criteri di approccio:

- ~ considerando come "prima pioggia" un volume di precipitazione corrispondente ad una altezza (di pioggia) di circa 20 mm insistente sulla superficie scolante (ovvero un quantitativo corrisponde a circa 4 volte quello che viene comunemente considerato come acque di prima pioggia – primi 5 mm);



- ~ prevedendo, per le acque di prima pioggia (come sopra definite -primi 20 mm), la depurazione mediante sedimentazione, disoleazione (statica e a coalescenza), trattamento chimico-fisico (chiari-flocculazione) e filtrazione su carboni attivi;
- ~ prevedendo per le acque di seconda pioggia, intese come quantitativo eccedente i primi 20 mm di precipitazione insistente sul sito, la loro laminazione e depurazione mediante processi di sedimentazione/decantazione e disoleazione (a coalescenza).

L'impostazione anzi descritta risulta adeguata, idonea al caso di specie ed economicamente sostenibile a fronte dei obiettivi da raggiungere; a supporto di tale constatazione vi sono numerose esperienze e rilievi effettuati su impianti di demolizione e stoccaggio rottami (con stoccaggio a cielo aperto) dove è stato verificato che il fenomeno del dilavamento principale è contenuto nei primi 10-12 mm di pioggia insistente e in particolare, per quanto concerne i piazzali di impianti di demolizione e stoccaggio rottami metallici (a cielo aperto) è ormai assodato che:

- ~ quelli che sono i comuni contaminanti emessi a seguito del dilavamento (e nello specifico i solidi sospesi, gli oli e i liquidi leggeri, i metalli adsorbiti sulle particelle solide), risentono fortemente del fenomeno del "run off", ovvero del dilavamento operato dai primi 3-6 mm di pioggia cadente nel sito, risultando spesso, con la sola eccezione dei solidi sedimentabili e delle frazioni leggere, ridotti a valori compatibili con lo scarico già dopo i primi 7-8 mm di pioggia insistente;
- ~ per i metalli, invece, si verifica una certa permanenza anche nelle acque successive ai primi 5 mm di pioggia insistente, con un andamento di concentrazione che perdura in genere fino agli 8-10 mm di pioggia per poi esaurirsi completamente nei primi 12 mm; si ritiene che tale effetto sia determinato, in linea di massima, dal dilavamento operato (in genere durante fenomeni meteorici intensi), dalle acque meteoriche (debolmente acide), su elementi già parzialmente ossidati, con asportazione o passaggio in soluzione di un certo quantitativo di ossidi metallici, che rimangono disciolti oppure adsorbiti (a particelle solide) fino all'esaurimento del fenomeno (in genere compreso fra i 10-12 mm di pioggia insistente).

In quest'ottica, l'impostazione concettuale e i trattamenti previsti in progetto risultano più che idonei ed ampiamente cautelativi,

- ~ sia perché viene considerato come prima pioggia un volume di precipitazione corrispondente ad una altezza (di pioggia) di circa 20 mm insistente sulla superficie scolante;



- ~ sia perché su questa viene previsto un trattamento spinto quale la depurazione mediante sedimentazione, disoleazione (statica e a coalescenza), trattamento chimico-fisico (chiari-flocculazione) e filtrazione su carboni attivi;
- ~ sia perché sul quantitativo residuo (acque meteoriche che superano i 20 mm), viene previsto comunque un trattamento di sedimentazione e disoleazione (a coalescenza/a pacchetti lamellari) che consentirà di rimuovere solidi sospesi (inclusi metalli eventualmente adsorbiti), oli e frazioni liquide leggere eventualmente trasportate.

A titolo informativo vengono riportati gli inquinanti principali medi contenuti nelle acque di prima e seconda pioggia specifici del settore demolizione e/o stoccaggio rottami metallici, con distinzione tra prime e seconde piogge.

PARAMETRI	ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (primi 10 mm)	ACQUE DI SECONDA PIOGGIA (acque successive ai primi 10 mm)
pH	6,0 ÷ 8,0 upH	6,0 ÷ 8,0 upH
BOD5	50 ÷ 100 mg/lit O2	25 ÷ 50 mg/lit O2
Tensioattivi totali	< 0,1 mg/lit	< 0,1 mg/lit
Idrocarburi totali	5 ÷ 10 mg/lit	1 ÷ 5 mg/lit
Ferro	3 ÷ 6 mg/lit Fe	0,5 ÷ 2 mg/lit Fe
Zinco	0,5 ÷ 2 mg/lit Zn	0,1 ÷ 0,2 mg/lit Zn
Alluminio	1 ÷ 2 mg/lit Al	0,1 ÷ 0,2 mg/lit Al
Solidi Sospesi Totali	100 ÷ 200 mg/lit	50 ÷ 100 mg/lit

Per quanto concerne il punto 8), nel quale si prescrive che *le acque di seconda pioggia, prima di essere collettate verso il canale consorziale Pereri (Ramo 1-7), devono essere convogliate al sistema di depurazione chimico-fisico indicato in progetto*, si ritiene che, in ragione delle precedenti considerazioni, il trattamento chimico-fisico anche delle acque superiori ai primi 20 mm di pioggia, ovvero di tutte le acque meteoriche insistenti sull'area di deposito e lavorazione dei rifiuti metallici, risulti del tutto eccessivo, sia economicamente che per superficie impegnata, soprattutto a fronte dei risultati conseguibili e delle caratteristiche qualitative delle acque da trattare.





Considerando infatti che qualsivoglia impianto di depurazione chimico-fisico può essere condotto in modo affidabile soltanto se viene alimentato con una portata pressoché costante (nel periodo di funzionamento) e valutato il volume di acque meteoriche cui dovrebbe far fronte l'impianto stesso (corrispondente all'intero quantitativo pioggia insistente nell'evento meteorico più gravoso con tempo di ritorno 50 anni), la realizzazione di un sistema di trattamento chimico-fisico in grado di trattare tutte le acque meteoriche insistenti comporterebbe l'installazione di un impianto dedicato, non reperibile in commercio in quanto fuori scala, con posa di vasche volano (di accumulo e laminazione a monte del processo depurativo), vasche di processo, sistemi di sedimentazione, vasche di ispessimento, filtri-pressa, vasche di raccolta del filtrato e quant'altro comportanti un impegno superficiale compreso fra i 1'500 e i 4'000 mq (variabili a seconda della tipologia di sistemi installati e della profondità delle vasche) ed un costo di almeno un ordine di grandezza superiore a quello dell'impianto in progetto, con un impegno di suolo ed una spesa economica senz'altro onerosa ed ingiustificata a fronte dei benefici conseguibili e degli obiettivi dell'impianto di trattamento, che sono quelli del rispetto dei limiti allo scarico e che sono conseguibili con le impostazioni e l'impianto proposto (in progetto), la cui tipologia peraltro è già stata accettata in altre Province del Veneto con risultati più che adeguati (in sede di esercizio) e ampio rispetto dei limiti allo scarico (anche nel caso di scarico in corpi idrici afferenti al bacino scolante della Laguna di Venezia).

Si ricorda in fine, *ad abundantiam*, che le prescrizioni afferenti la qualità del refluo in parola non sono pertinenti a codesto Ente. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 39 comma 1 del P.T.A.: "*Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente (nel caso in discussione la Provincia di Treviso e non il Consorzio di Bonifica Piave, cui compete solamente un parere sotto il profilo quantitativo), in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili*".

Il Consorzio non è competente al rilascio del parere *de quo*, dovendosi esprimere unicamente sull'aspetto quantitativo e sulle modalità di scarico, e di guisa non gli competono valutazioni circa prescrizioni afferenti le tipologie di trattamento previste in relazione agli aspetti qualitativi dello scarico stesso (di competenza di altro Ente rispetto). Pare opportuno ricordare che nel caso del P.T.A. così come della L.R. 33/85 e ss.mm.ii., la Regione pone in capo alle Province le competenze in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e meteoriche assimilabili in corpi idrici superficiali; questa attribuzione di competenze è stata scelta non soltanto perché la Regione ha individuato in questi Enti (le Province) le opportune competenze e risorse per affrontare la specifica materia ma anche, e non di meno, ai fini dell'uniforme applicazione sul territorio delle disposizioni contenute. Al riguardo, pure tralasciando che in altre Province è





stata regolarmente accettata la medesima impostazione adottata nel progetto proposto (peraltro con risultati più che idonei in sede di esercizio - ampio rispetto dei limiti allo scarico anche nel caso di scarico in corpi idrici afferenti il bacino scolante della laguna di Venezia) Pare opportuno ricordare che sull'area definita come lotto sud, sulla quale il progetto prevede unicamente la movimentazione, il controllo e la sosta dei vettori in ingresso, insisteva precedentemente un'attività di recupero rifiuti metallici (della ex Italiana Recuperi), sul cui piazzale erano autorizzate la raccolta ed il trattamento fisico-meccanico di rifiuti metallici (cascami metallici) a fronte dei seguenti presidi (autorizzati):

- ~ l'accumulo di un quantitativo di prima pioggia corrispondente ai primi 8 mm di pioggia insistenti nel sito, con successivo trattamento di sedimentazione e disoleazione prima dello scarico in canale dei Pereri – ramo 1-7;
- ~ lo scarico diretto, mediante smaltimento per dispersione della seconda pioggia (quantitativo eccedente i primi 8 mm), che viene infiltrata negli strati sub-superficiali del suolo;

Nel progetto proposto, a fronte di un'attività sostanzialmente identica (deposito e trattamento fisico-meccanico di rifiuti metallici) vengono proposti presidi decisamente più cautelativi quali:

- ~ l'accumulo di un quantitativo di prima pioggia corrispondente ai primi 20 mm di pioggia insistenti nel sito, con successivo trattamento di sedimentazione, disoleazione, processo chimico-fisico (chiari-flocculazione) e filtrazione su carboni attivi prima dello scarico in canale dei Pereri – ramo 1-7;
- ~ il trattamento della seconda pioggia (quantitativo eccedente i primi 20 mm), mediante processi di sedimentazione/decantazione e disoleazione prima dello scarico in canale dei Pereri – ramo 1-7.

- *P.to 9: si declina ogni responsabilità in merito al funzionamento ...omissis...*

Si riscontra al punto **9** prendendo atto.

- *P.to 10: lo scarico dovrà essere a vista, sopra il livello medio del canale e comunque a quota opportuna al fine di evitare rigurgiti;*

In adempimento a quanto richiesto si precisa che verrà realizzata una griglia superiore al pozzetto di scarico in modo che lo stesso sia a vista; la stessa chiaramente sarà adeguatamente riparata dall'azione degli agenti atmosferici.

- *P.to 11: il parere viene rilasciato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi ...omissis...*

Si riscontra al punto **11** prendendo atto di quanto sopra.